

Roma, 3 dicembre 2009

Direzioni Regionali

Prot. 2009/183249

OGGETTO: liquidazione della produttività collettiva 2008

Si comunica che, come già preannunciato, nel mese di dicembre sarà corrisposto il premio di produttività collettiva relativo all'anno 2008.

In attuazione di quanto previsto dall'accordo sindacale nazionale del 26 ottobre 2009, la somma complessiva erogata ammonta a € 89.000.000 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, distribuita rapportando le presenze del personale ai seguenti coefficienti di area:

AREA	COEFFICIENTE
III area	177
II area	158
I area	100

L'importo lordo viene corrisposto unitamente alle competenze fisse ed evidenziato nel cedolino stipendiale alla voce "compenso accessorio".

La somma spettante a ciascun dipendente, al lordo di imposte e contributi a carico del dipendente, è pari al prodotto delle presenze di ognuno per le seguenti quote giornaliere:

AREA	QUOTA GIORNALIERA
III area	€5,94
II area	€5,30
I area	€3,36

Tale importo è assoggettato alle ritenute previdenziali (9,15%) e fiscali (aliquota IRPEF a tassazione separata determinata sulla base dell'aliquota media di tassazione relativa agli emolumenti degli ultimi due anni).

Ai fini del calcolo della quota individuale, per il periodo 1.1.2008 - 24.6.2008, ovvero prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008, le presenze in servizio sono state considerate con gli stessi criteri adottati per l'erogazione dell'indennità di amministrazione.

In particolare, non sono state computate le seguenti fattispecie di assenza:

- malattie di durata inferiore ai 15 gg lavorativi;
- sciopero;
- aspettativa retribuita ex L. n. 476/1984 e successive modificazioni (dottorati di ricerca).

Altre tipologie di assenza, come la maternità, i permessi e i distacchi sindacali, i permessi ex art. 46 CCNL (concorsi ed esami, lutto, gravi motivi familiari, motivi personali, matrimonio) goduti "a giornate" e i permessi previsti da specifiche disposizioni di legge, sono state equiparate alla presenza.

Per il periodo 25.6.2008 – 31.12.2008, è stata data applicazione all'art. 71, comma 5, della L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008, ai sensi del quale non sono equiparati alla presenza:

- i periodi di assenza per malattia di qualsiasi durata;
- tutti i tipi di assenza con la sola esclusione di quelle elencate nel medesimo comma 5, ovvero:
 - le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità;
 - le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53;
 - i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per i soli dipendenti portatori di handicap grave.

Si precisa che le presenze sono state estratte dal sistema gestionale "presenze/assenze".

Analogamente a quanto previsto per l'erogazione dell'indennità di amministrazione, le presenze sono state ridotte pro quota in caso di *part time* orizzontale.

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione Centrale del Personale – Ufficio Relazioni sindacali – esclusivamente per il

tramite dell'ufficio di appartenenza e via posta elettronica, all'indirizzo:
dc.pers.relazioniindacali.salarioaccessorio@agenziaentrate.it

IL CAPO UFFICIO
f.to Adolfo Bray¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo. n. 39/1993.